

Codice A1813B

D.D. 22 gennaio 2021, n. 162

Concessione demaniale per il mantenimento di un ponte sul Torrente Lemina nel Comune di SAN PIETRO VAL LEMINA (TO) - Demanio idrico fluviale - Pratica TO.PO.1599 - Autorizzazione Idraulica N. 5496/2021 - DUEBI S.S. di Barbara BONINO e Ezio BIGOTTI



ATTO DD 162/A1813B/2021

DEL 22/01/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino

OGGETTO: Concessione demaniale per il mantenimento di un ponte sul Torrente Lemina nel Comune di SAN PIETRO VAL LEMINA (TO) - Demanio idrico fluviale - Pratica TO.PO.1599 – Autorizzazione Idraulica N. 5496/2021 - DUEBI S.S. di Barbara BONINO e Ezio BIGOTTI

La Società DUEBI S.S. di Barbara BONINO e Ezio BIGOTTI, con sede legale in Via San Pietro alla Regola, 27 - 00186 ROMA e domicilio legale in Via San Francesco Petrarca, 25 – 10060 SAN PIETRO VAL LEMINA, Codice Fiscale/Partita IVA 94568860012, ha presentato domanda di concessione demaniale protocollata in data 12 Febbraio 2020 al n. 6243/A1813B per il mantenimento di un ponte sul Torrente Lemina nel Comune di SAN PIETRO VAL LEMINA (TO), così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa.

L'intervento richiesto prevede il mantenimento di un ponte della superficie di mq. 36,90 sul Torrente Lemina nel Comune di SAN PIETRO VAL LEMINA (TO).

Premesso che:

- Con autorizzazione in data 15 Settembre 1958 n. 619, allegata al presente atto, l'Ufficio del Genio Civile autorizzò il Sig. BORSOTTI Giovanni Pietro alla realizzazione di un ponte sul torrente Lemina in Comune di SAN PIETRO VAL LEMINA a (TO) per l'accesso ai fondi di proprietà;
- con atto in data 25 Febbraio 1959 n. 27333 di repertorio venne rilasciato il successivo disciplinare di concessione;
- in data 22 Dicembre 2015. con atto n. 76539 di repertorio del Notaio Alberto OCCELLI di PINEROLO (TO) la proprietà viene trasferita alla società DUEBI S.S. di Barbara BONINO e Ezio BIGOTTI con sede in ROMA Via San Paolo della Regola n. 27;
- con nota in data 19 Novembre 2018 prot. 52777 questo Settore richiese alla summenzionata società di produrre la documentazione tecnica di rito al fine del mantenimento del manufatto al fine di regolarizzare la propria posizione concessoria e la regolarizzazione dei pagamenti per le

annualità 2016, 2017 e 2018 per un importo di € 552,00;

- con nota in data 29 Gennaio 2020 acquisita al protocollo di questo settore in data 12 Febbraio 2020 la società DUEBI s.s. ha trasmesso gli elaborati tecnici richiesti a firma dell'ing. Livio Martina n. 3947, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino;
- con nota n. 52777/A1813A in data 19 Novembre 2018 venne richiesto il pagamento degli indennizzi extracontrattuali per gli anni 2016, 2017 e 2018 per un importo di € 552,00 e che tale importo non risulta essere stato corrisposto. Tale importo venne erroneamente calcolato al minimo ricognitorio di € 184,00, dovuto per i ponti con superficie fino a mq. 21, mentre per il ponte oggetto della concessione (che ha superficie di mq. 36,90) l'effettivo indennizzo dovuto per ogni annualità era stabilito in € 262,00. Sono nel frattempo maturati anche gli indennizzi extracontrattuali per gli anni 2019 e 2020 (€ 268,00 per ogni annualità), per un importo totale di € 1.322,00.

Dall'esame degli elaborati trasmessi risulta che:

- il ponte in oggetto è ubicato nel comune di SAN PIETRO VAL LEMINA(TO) in Strada privata Via Petrarca 25 e consente l'accesso dalla strada comunale (via San Pietro Val Lemina) alle proprietà della Società DUEBI S.S. di Barbara BONINO e Ezio BIGOTTI con sede in ROMA Via San Paolo della Regola n. 27;
- Il progetto del manufatto e relative varianti risale al 1960 ed è stato realizzato negli anni successivi. Il manufatto è realizzato in c.a. gettato in opera, ad unica campata con impalcato a doppia trave di spessore complessivo pari a 0,90 m e spalle a ridosso delle sponde, con le seguenti caratteristiche: larghezza complessiva pari a 3,00 m, spessore soletta 0,20 m, spessore travi 0,70 m luce netta pari a 12,30 m. Le fondazioni delle pile sono di tipo diretto, come si evince dagli elaborati di progetto.

In merito alla conformità dell'opera il tecnico incaricato dichiara che: *“L'opera analizzata e verificata rispetta il progetto originario, fatto salva l'altezza libera che nel tempo si è ridotta a causa dei sovralluvionamenti da 4,25 m a 2,90 m circa”*.

In merito allo stato di conservazione viene dichiarato che: *“L'opera analizzata, soggetta a periodico monitoraggio da parte della proprietà complessivamente presenta un discreto stato di conservazione”*.

Dal punto di vista della compatibilità idraulica viene invece evidenziato che: *“In corrispondenza del ponte di via Petrarca 25, il livello idrometrico di piena per TR 100 anni del torrente Lemina, considerando anche il contributo del trasporto solido stimato, risulta pari 416.64 m s.l.m.. che, come evidente dalla tabella del paragrafo “Verifica idraulica del ponte”, risulta superiore alla quota di intradosso del ponte e di circa 4 cm in assenza di trasporto solido, mentre risulta superiore alla quota di estradosso del ponte in presenza di un cospicuo trasporto solido. Il ponte in oggetto quindi, essendo il franco inesistente, non risulta compatibile dal punto di vista idraulico, come già risulta dagli elaborati allegati al PRGC del Comune”*.

Alla luce di quanto sopra premesso ed evidenziato è possibile concedere esclusivamente l'esercizio transitorio nelle more dell'adeguamento idraulico del manufatto secondo quanto previsto dal punto 3.3.2 della deliberazione n. 2/99 del 11.05.1999 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po con le prescrizioni che saranno successivamente indicate.

In particolare l'art 3.3.2 “Condizioni di esercizio transitorio per i ponti esistenti” di detta norma prevede

- A. la definizione dei limiti idraulici di completa funzionalità idraulica dell'opera, rappresentati dal tempo di ritorno della portata che soddisfa ai punti 1 e 2 del paragrafo 3.3.1.;
- B. la programmazione degli interventi periodici di manutenzione dell'opera e dell'alveo del corso

- d'acqua in corrispondenza del ponte, necessari per mantenere la massima capacità di deflusso, comprensivi dell'indicazione dei soggetti responsabili;
- C. la definizione di specifiche operazioni, correlate alla sicurezza idraulica, da compiere nell'ambito dello svolgimento delle funzioni periodiche di vigilanza e ispezione sullo stato di conservazione dell'opera, come definite dalla Circolare n. 34233 del 25.2.1991 del Ministero dei Lavori Pubblici;
 - D. la definizione degli scenari di piena probabili per le portate superiori a quelle per cui l'opera è compatibile, con particolare riferimento alle piene con tempo di ritorno di 200 e 500 anni; nell'ambito di tali scenari devono essere evidenziati in specifico i centri abitati e le infrastrutture circostanti coinvolte;
 - E. la definizione dei tempi medi di preannuncio della piena (tempo di corrivazione del corso d'acqua) e dei tempi medi di crescita dell'onda di piena;
 - F. l'installazione, in una sezione adeguata in prossimità del ponte, di un idrometro con l'evidenziazione del livello di guardia e di quello di superamento delle condizioni di sicurezza, per il quale deve essere sospesa l'agibilità del ponte;
 - G. il soggetto responsabile della sorveglianza per la segnalazione degli stati idrometrici di guardia e di superamento delle condizioni di sicurezza;
 - H. la necessità eventuale di aggiornamenti periodici circa le condizioni di funzionalità idraulica dell'opera.

Il Settore Tecnico Regionale Area Metropolitana di Torino, esaminata preliminarmente la domanda ai sensi del regolamento regionale n. 14/R/2004 così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011 ha ritenuto l'istanza ammissibile e procedibile.

La pubblicazione della domanda all'Albo Pretorio Digitale del Comune di SAN PIETRO VAL LEMINA (TO) non è avvenuta in quanto le procedure di evidenza pubblica vennero espletate al momento del rilascio dell'Autorizzazione idraulica n. 619, rilasciata in data 15 Settembre 1958 dall'Ufficio del Genio Civile di Torino.

Dato atto che a seguito delle disposizioni nazionali e regionali, in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19, viene omesso il sopralluogo istruttorio ritenendo sufficiente l'esame della documentazione agli atti di questo Settore che si riserva la facoltà di effettuare eventuale ispezione in fase realizzativa,

Ritenuto pertanto di **CONFERMARE** ai sensi del R.D. 523/1904 ai soli fini idraulici la validità dell'autorizzazione idraulica in data 15 Settembre 1958 n. 619 dell'Ufficio del Genio Civile relativa alla pratica di concessione TO/PO/1599, cui viene assegnato il n. 5496 per il mantenimento ed il conseguente successivo adeguamento dell'opera in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate negli elaborati progettuali allegati all'istanza presentata, impartendo le seguenti.

Considerato inoltre l'esito favorevole dell'istruttoria è possibile rilasciare la concessione per anni nove sulla base dello schema di disciplinare, allegato alla presente determinazione, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata.

Dato atto che:

- il concessionario dovrà effettuare un versamento a favore della Regione Piemonte – Servizio Tesoreria – Torino di € 50,00 per spese di istruttoria;
- a titolo di garanzia degli obblighi della concessione il richiedente è tenuto alla presentazione di una cauzionale pari a € 536,00 ed al pagamento del canone demaniale per l'anno 2021 quantificato in € 268,00, sulla base tabella canoni vigente, e di € 1.322,00 a titolo di indennizzi

extracontrattuali dovuti per le annualità dal 2016 al 2020;

- entro 30 gg dalla data del presente provvedimento il richiedente dovrà sottoscrivere il disciplinare e provvedere al pagamento di canone e cauzione ai sensi dell'art. 12 del regolamento.

Dato atto che il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio della concessione demaniale in questione non è avvenuto nei termini di legge a causa dell'emergenza Covid-19.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visto il Regio Decreto n. 523 del 25/7/1904: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie".
- Vista l'art 17 "Attribuzioni dei dirigenti" della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale".
- Visto l'art. 86 "Gestione del demanio idrico" e 89 "Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali" del D.lgs. 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59".
- Visto l'art. 59 "Funzioni della Regione" della L.R. 44/2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59".
- Vista la L.R. 12/2004 "Disposizioni collegate alla Legge Finanziaria per l'anno 2004" e il regolamento regionale n. 14/R/2004 così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011.

determina

1. **di autorizzare ai sensi del R.D. 523/1904** ai soli fini idraulici la Ditta DUEBI S.S. di Barbara BONINO e Ezio BIGOTTI al mantenimento delle opere oggetto della presente concessione nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - a. l'intervento deve essere adeguato e mantenuto nel rispetto delle prescrizioni tecniche riportate di seguito e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
 - b. il concessionario, dovrà ottenere ogni altra eventuale autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia;
 - c. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dal mantenimento dovranno essere accuratamente mantenute a regola d'arte, restando il concessionario unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
 - d. è a carico del concessionario l'onere conseguente alla sicurezza idraulica del cantiere per le eventuali manutenzioni, svincolando l'Amministrazione Regionale da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate,

- all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;
- e. il concessionario dovrà dare comunicazione formale al Settore Tecnico Regionale Area Metropolitana di Torino dell'inizio degli eventuali lavori nonché il nominativo del Tecnico Direttore dei Lavori; ad avvenuta ultimazione, il richiedente dovrà inviare dichiarazione del D.L. attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
 - f. il concessionario, sempre previa autorizzazione di questo Settore, deve mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
 - g. *questo Settore si riserva la facoltà di modificare o revocare il presente provvedimento imponendo modifiche alle opere o la loro rimozione totale o parziale, a cura e spese del concessionario, qualora siano intervenute variazioni idrauliche al corso d'acqua o in ragione di eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e comunque nel caso in cui tali opere fossero ritenute incompatibili con il buon regime idraulico dei corsi d'acqua;*
 - h. nel caso di lavori che prevedano la messa in secca anche parziale del corso d'acqua dovrà preliminarmente essere richiesto ed ottenuto il parere di compatibilità della Città Metropolitana di Torino in merito alla fauna acquatica, ai in applicazione dell'art. 12 della L.R. 37/2006 e del relativo Regolamento approvato con D.G.R. n.72-13725 del 29/03/2010 e successive modifiche e integrazioni;
 - i. si confermano infine tutte le prescrizioni contenute nella citata autorizzazione n. 619 del 1958 dell'Ufficio del Genio Civile di Torino e successiva concessione non specificatamente sopra richiamate.

INDICAZIONI TECNICHE PER L'ESERCIZIO TRANSITORIO

- A. l'attraversamento risulta compatibile con le prescrizioni di cui al punto 3.1.1 della Direttiva 4 e con le NTC 2018 per portate aventi tempi di ritorno inferiori ai 20 anni. La portata di piena per TR20 è stimata pari a 75 mc/s. Considerando il trasporto solido, il valore massimo di portata per cui l'attraversamento risulta idraulicamente compatibile (con franco pari a 1,50 m) risulta pari a 22.5 mc/s che corrisponde ad un livello idrometrico sulla sezione immediatamente a monte del ponte pari a 413,55 m s.l.m., e considerando l'incremento per il trasporto solido pari a 413.85 a fronte di una quota di intradosso impalcato pari a 415.60 m, una quota di estradosso ponte (piano stradale) media pari a 416.50 m, con tirante idrometrico rispetto a fondo alveo (punto più basso, a quota 412.65 m da rilievo) pari a circa 1,20 m;
- B. Come accennato nella relazione di compatibilità, Il tratto del torrente Lemina in esame, a sud del centro abitato di San Pietro Val Lemina, è caratterizzato da un alveo ordinario monocursale con andamento sinuoso, a tratti sono presenti opere di difesa spondale. La geometria della sezione varia lungo il tratto analizzato: la larghezza sommitale risulta variabile da 10 a 20 m e la profondità è compresa tra 1 a 3 m circa, in alcuni tratti la quota del ciglio sponda destra risulta decisamente inferiore al ciglio sponda sinistra. Nel tratto di valle la sezione di deflusso risulta più larga e più profonda. A circa 190 m a valle del ponte in esame è presente un altro attraversamento del torrente di via F. Petrarca, manufatto in c.a. ad unica campata e spalle in corrispondenza delle sponde, con luce pari a circa 12 m e altezza da fondo alveo ad intradosso impalcato pari a circa 2,95 m. A monte del ponte in esame sono presenti tratti di scogliera lungo la sponda sinistra. In corrispondenza del ponte in oggetto non si prevedono quindi opere di manutenzione ma verifiche periodiche ed interventi di manutenzione rivolti al mantenimento in efficienza delle sponde, evitando la rovina delle opere esistenti;
- C. Per quanto riguarda la gestione dei ponti stradali definita dalla circolare n. 34233 del 25/02/1991 del Ministero dei Lavori Pubblici si precisa che:
 - la vigilanza sarà svolta dalla proprietà (Ditta DUEBI S.S.);
 - l'ispezione delle parti strutturali ed idrauliche del ponte saranno svolte con cadenza annuale o comunque dopo ogni evento che ne avrà determinato la chiusura come sarà descritto nel paragrafo apposito;

- la manutenzione ordinaria e straordinaria verrà eseguita per l'ordinaria con cadenzabiennale e riguarderà i parapetti, travi di sostegno, impalcato, parti metalliche, piano viabile; per la manutenzione straordinaria si provvederà qualora le ispezioni denunciino situazioni di anomalie nel comportamento statico della struttura e quindi è da prevedersi la sostituzione di alcuni elementi dei manufatti;
 - gli interventi statici saranno eseguiti qualora in sede di ispezioni si evidenziassero situazioni anomale previa verifica dello stato dei materiali componenti la struttura;
 - il ponte in oggetto non presenta i necessari valori di sicurezza idraulica per mancanza del franco.
- D. La presenza dell'attraversamento di via Petrarca 25 idraulicamente non verificato costituisce ostacolo al deflusso di piena provocando quindi un incremento locale dei livelli di piena ma con le portate relative a TR100 e TR200 anni i livelli, senza considerare il trasporto solido, a monte dell'attraversamento risultano contenuti all'interno delle sezioni d'alveo, mentre i livelli di piena comprensivi del trasporto solido, definiti come indicato nella relazione di compatibilità idraulica allegata pari al livello di piena della portata liquida incrementato di 1/3 del tirante idrometrico, raggiungono e superano la quota del piano di estradosso del ponte andando quindi ad interessare con un tirante pari a circa 13-15 cm il piano stradale privato di via Petrarca 25 e i campi/prati limitrofi di proprietà dei richiedenti.
- E. Il tempo di corrivazione proprio del bacino del Lemina chiuso in prossimità dell'attraversamento in esame nel Comune di San Pietro Val Lemina (quota di chiusura circa 390 m.s.m) è pari a circa 2,5 ore, quindi non particolarmente ristretto, ma comunque le operazioni di impedimento di transito sul ponte dovranno essere coordinate e rapide. Pertanto in caso di emissione di bollettino meteo di allerta 2 i fruitori di tale viabilità dovranno essere messi in stato di preallerta mediante l'illuminazione lampeggiante gialla di un semaforo posto a 100 m dal ponte da ambo le parti (destra e sinistra orografica). Lo stato di preallerta precede i successivi stati di allarme in cui, qualora i livelli salissero fino a 2,0 m (da fondo alveo), verrà interdetto il transito sul ponte mediante illuminazione rossa dei semafori e chiusura della viabilità con sbarra. Il bollettino di allerta meteo 2 verrà reso pubblico presso l'albo comunale;
- F. Nella sezione immediatamente a monte del ponte dovrà essere installato un misuratore di livello atto a far scattare l'illuminazione del semaforo e ad interdire il transito sul ponte. Ai tre livelli di allarme corrispondono i seguenti stati di allerta oltre allo stato di preallerta generale quando viene emanato un bollettino di allerta meteo avente un grado di rischio 2;
- Al livello di allarme 1 i fruitori della strada dovranno tenersi pronti a non poter più transitare sulla strada e a individuare viabilità alternativa;
 - al livello di allarme 2 dovranno allontanarsi rapidamente dall'attraversamento;
 - al livello di allarme 3 chiusura dell'attraversamento al transito;
- G. Il soggetto responsabile dell'attuazione del sopraccitato piano sarà individuato dalla Società DUEBI S.S. il cui nominativo verrà fornito agli organi preposti;
- H. Il disciplinare di gestione potrà essere rivisto od integrato qualora si venissero a modificare le condizioni oggettive del ponte ovvero se venisse superato lo stato d'insufficienza idraulica o se venissero modificate le condizioni idrauliche del corso d'acqua.
- I. **di concedere**, ai sensi del Regolamento Regionale n. 14/R/2004 così come modificato dal Regolamento Regionale n. 2/R/2011, alla Società DUEBI S.S. di Barbara BONINO e Ezio BIGOTTI, l'occupazione di aree demaniali per il mantenimento di un ponte sul Torrente Lemina nel Comune di SAN PIETRO VAL LEMINA (TO), come individuate negli elaborati tecnici allegati all'istanza e;
- J. di accordare la concessione a decorrere dalla data della firma del disciplinare di concessione, che deve avvenire non oltre trenta giorni dalla data della presente determinazione, fino al 31/12/2029, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;
- K. di stabilire che il canone annuo, fissato in € 188,00 e soggetto a rivalutazione periodica secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti, dovrà essere versato di anno in anno a

seguito di richiesta da parte della Regione Piemonte;

- L. di approvare lo schema di disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante;
- M. di dare atto che l'importo di € 50,00, per spese istruttoria, sarà introitato sul capitolo 65180 del bilancio 2021, quello di € 1.322,00 per indennizzi extracontrattuali pregressi anni 2016-2020 sarà introitato sul capitolo 30555 del bilancio 2021, quello di € 268,00 per canone demaniale riferito all'anno 2021, sarà introitato sul capitolo 30555 del bilancio 2021 e che l'importo di € 536,00 per deposito cauzionale infruttifero sarà introitato sul capitolo 64730 del bilancio 2021;
- N. di richiedere il canone, la cauzione e la firma del disciplinare di concessione secondo quanto stabilito dall'art. 12 del D.P.G.R. n. 14/R/2004 e s.m.i.;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'Art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino)

Firmato digitalmente da Elio Pulzoni